



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

**Osservazioni dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia
In merito all'Atto Governo n° 19 – Codice dei Contratti Pubblici**

Commissione VIII Ambiente – Camera dei Deputati

L'Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia ringrazia l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati per l'opportunità di fornire il proprio contributo in merito allo schema di Decreto Legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19).

* * * * *

L'Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (OAR), ente di diritto pubblico non economico istituito ai sensi del R.D. n. 2537 del 23.10.1925, ha tra le sue finalità la custodia dell'albo, la vigilanza sulla tutela dell'esercizio professionale e le attività formative volte all'aggiornamento professionale degli iscritti.

L'OAR realizza numerose attività culturali per la diffusione della conoscenza dell'Architettura, per la sua valorizzazione, salvaguardia e tutela, come bene appartenente all'intera collettività, e per riconoscere il ruolo dell'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.

In tale contesto, l'OAR segue e promuove l'evoluzione della legislazione di rilevanza per l'attività di Architetto in conformità agli scopi, generali e particolari, che lo statuto si propone. In ragione dei propri scopi istituzionali, la riforma organica del Codice dei Contratti pubblici costituisce per l'OAR un argomento di primario interesse.

Pertanto, nel ringraziare per l'opportunità concessa, intendiamo condividere a questo proposito alcuni spunti di riflessione in merito allo schema di Decreto Legislativo recante Codice dei Contratti pubblici (Atto n.19). L'attenzione verrà posta ai profili che assicurano la qualità e l'esecuzione del progetto con particolare riguardo agli articoli 44, 46 e 50 relativi rispettivamente all'appalto integrato, ai concorsi di progettazione e alle procedure per l'affidamento.

Inoltre, si invita il legislatore a considerare l'importanza della netta separazione di responsabilità tra il progettista/direttore dei lavori da un lato e impresa appaltatrice dell'altro. Il progettista è il garante della buona esecuzione delle opere per la pubblica amministrazione e, senza questa separazione, sono sempre possibili conflitti di interesse. Per tale ragione, si ritiene necessario che il contratto al professionista sia diretto con l'amministrazione pubblica, per garantire la qualità del progetto e della sua esecuzione.

Sperando di facilitare la lettura delle modifiche normative su cui l'OAR intende richiamare l'attenzione del legislatore, in appendice è possibile consultare il testo ricostruito dello schema di Codice dei Contratti Pubblici sulla base delle proposte di osservazioni.

Da ultimo, con riguardo alle osservazioni qui formulate, l'Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia conferma la propria piena disponibilità qualora la Commissione ritenesse utile e opportuni eventuali approfondimenti o chiarimenti.

Il Presidente
Alessandro Panci



Articolo 44 – Appalto integrato

La liberalizzazione dell'appalto integrato, prospettata tra le principali riforme ad opera del nuovo Codice, condurrebbe allo svilimento dell'idea del progetto architettonico quale opera dell'ingegno, assoggettando la professionalità dell'architetto alle logiche dell'utile d'impresa, ma, spesso, a scapito della qualità e della creatività dell'idea progettuale, anche nell'ambito delle commesse pubbliche aventi ad oggetto la realizzazione di opere edili.

È in tale ottica che, con la seguente proposta di osservazione si prospetta l'opportunità di escludere il ricorso all'appalto integrato quanto meno per gli appalti di opere di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Proposta di osservazione

- *con l'obiettivo di assicurare la qualità dell'idea progettuale e di valorizzare le opere di ingegno dei professionisti, valuti il Governo di modificare l'articolo 44, comma 1, nel senso di escludere il ricorso all'appalto integrato per gli appalti di opere di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.*

Articolo 46 – Concorsi di progettazione

Il concorso di progettazione è una procedura virtuosa volta ad un confronto basato sulla qualità delle proposte progettuali piuttosto che su requisiti tecnici o economici. È una delle alternative che le amministrazioni possono scegliere per bandire una gara e assegnare incarico ai progettisti. Ed è l'unica che mette al primo posto della procedura centralità e qualità del progetto di architettura, che offre la massima trasparenza in tutte le sue fasi

Proposta di osservazione

- *Valuti il Governo l'opportunità di disporre all'articolo 46, comma 1, l'adozione della procedura del concorso di progettazione da parte delle stazioni appaltanti per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale.*
- *Valuti il Governo, all'articolo 46, comma 2, di prevedere che il concorso di progettazione sia svolto in forma anonima e in due fasi al fine di garantire e assicurare una massima apertura in prima fase, richiamando un'idea di progetto*



da sviluppare nella seconda fase con l'individuazione di un progetto tecnico economico proporzionale all'investimento con un riconoscimento economico.

Articolo 50 – Procedure per l'affidamento

Le proposte di osservazioni prospettate con l'introduzione della lett. f) nel corpo del comma 1 dell'art. 50, si concentrano sulla necessità di garantire il ricorso al concorso di progettazione quale unica procedura consentita per l'affidamento - qualunque ne sia l'importo - per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale.

La scelta si prospetta sempre nell'ottica di garantire la ricerca della creatività e qualità dei progetti relativi alle opere dell'edilizia civile e delle opere che presentano rilevante carattere artistico e dei progetti degli interventi di restauro e ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti.

Il divieto di ricorrere a procedure diverse dal concorso di progettazione e la scelta di precludere la richiesta di requisiti diversi e ulteriori rispetto alla sola iscrizione agli albi professionali (fermo, beninteso, il possesso dei requisiti di carattere generale) si prospetta nell'ottica di garantire l'accesso alla progettazione sotto soglia per le specifiche tipologie di opere (edilizia civile e beni di interesse artistico, storico e culturale) anche ai giovani professionisti e di favorire, perciò, ancora una volta la scelta di progetti di qualità e il riconoscimento di capacità e di creatività, al di là delle logiche ancorate alla ricerca dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economica - finanziaria supportate da esperienze professionali.

La seconda proposta di osservazione invita il legislatore a prevedere per le procedure di affidamento richiamate un servizio di supporto tecnico al Responsabile unico del procedimento nell'ambito delle procedure di concorso di progettazione. Tale proposta è ipotizzata in special modo per le stazioni appaltanti di piccole dimensioni, spesso carenti, nell'organico, di figure professionali dotate di specifiche professionalità rapportate alle attività di progettazione contemplate dalla lett. f).



Proposta di osservazione

- *con l'obiettivo di assicurare la qualità dei progetti relativi alle opere di edilizia civile e alle opere che presentano rilevante carattere artistico, valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 50, comma 1, di estendere il ricorso al concorso di progettazione quale procedura ai fini dell'affidamento delle attività di progettazione delle opere di edilizia civile, di cui all'art. 52 del R.D. n. 2537, e opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico- artistico, nonché di valore sociale e culturale . Conseguentemente, valuti il Governo di prevedere la possibilità per le stazioni appalti di assicurare un servizio di supporto tecnico al Responsabile unico del procedimento nell'ambito delle procedure di concorso di progettazione al fine di garantire adeguate e congrue professionalità in rapporto alle attività di progettazione contemplate.*

* * * *



Appendice – Testo ricostruito dello Schema di D.lgs del Codice dei Contratti pubblici in base alle proposte di osservazioni formulate nel documento

Art.44 (Appalto Integrato)	Art.44 (Appalto Integrato)
<p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per gli appalti di manutenzione ordinaria.</p>

Art. 46 (Concorsi di progettazione)	Art. 46 (Concorsi di progettazione)
<p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della direttiva 2014/25/UE.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di</p>	<p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della direttiva 2014/25/UE. Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge, in forma anonima, e regola in una sola fase e ha ad oggetto preferibilmente in due fasi ed è finalizzato all'acquisizione di progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle vengono approfondite le proposte ideative selezionate. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi una fase. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del</p>



<p>rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.</p>	<p>progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo e la direzione dei lavori siano affidate con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 66 comma 1 o mediante avalimento. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione.</p>
---	---

Art.50 (Procedure per l’affidamento)	Art.50 (Procedure per l’affidamento)
<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,</p>



<p>assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;</p> <p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p> <p>2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</p>	<p>assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, diverse da quelle di cui alla successiva lett. f), di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;</p> <p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, diverse da quelle di cui alla successiva lett. f), di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p> <p>f) Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione.</p>
--	---



<p>3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.</p> <p>5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.</p> <p>6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.</p> <p>7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.</p>	<p>2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</p> <p>3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.</p> <p>5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.</p> <p>6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.</p> <p>7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre</p>
---	--



<p>9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p>	<p>tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.</p> <p>9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d), ed e) ed f) del comma 1, esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p> <p>10. Per le procedure di cui alla lett. f) del comma 1, laddove necessario, le stazioni appaltanti possono prevedere un team di supporto tecnico al Responsabile del procedimento.</p>
--	---



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA